

**Penale Ord. Sez. 7 Num. 31608 Anno 2015**

**Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA**

**Relatore: BONI MONICA**

**Data Udiienza: 16/06/2015**

**ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

**GUEDE RUDI HERMANN N. IL 26/12/1986**

avverso l'ordinanza n. 4873/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,  
del 10/10/2014

dato avviso alle parti;  
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;



### **Ritenuto in fatto**

1. Con ordinanza del 10 ottobre 2014 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto da Rudy Hermann Guede avverso il provvedimento del 4 marzo 2014, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Viterbo aveva respinto la sua richiesta di liberazione anticipata speciale in ragione della espiazione di pena per reato che non consente il beneficio invocato.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato personalmente, chiedendone l'annullamento.

### **Considerato in diritto**

Il ricorso è inammissibile.

1. Il ricorrente si è limitato a far pervenire tramite la direzione della Casa circondariale ove è ristretto in espiazione di pena la dichiarazione di impugnazione, senza però avere corredato l'atto dei relativi motivi, non proposti nemmeno in sede separata.

1.1 La totale carenza delle ragioni in fatto o in diritto per le quali si è proposto il ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato rende inammissibile l'impugnazione ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.. Ne discende la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equa di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

### **P. Q. M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2015.